

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 08 giugno 2018, n.477

Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per la collaborazione a livello interregionale in materia di immigrazione.

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTA la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale";

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 - Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 - Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 "Individuazione degli atti di competenza della Giunta";

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 "DGR n. 162/98 - Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa" e 03 maggio 2006 n. 637 "Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa", come modificata da ultimo dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n.227 "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 "Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale". Modifica parziale D.G.R. n. 227/14";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della

Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;

VISTE altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 235/14, 695/2014 e 696/2014 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale da n. 229 a n. 234 del 2014, relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;

VISTA la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;

VISTA la L.R. 13 agosto 2015 n.34 ;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42”;

RILEVATO che il Libro bianco sul sistema di governo europeo – Approfondire la democrazia nell'Unione europea, SEC. 2000/154, emanato dalla Commissione europea l'11 ottobre 2000, individua nella collaborazione interistituzionale e interregionale (governance multi-livello) un'articolazione significativa dell'agire democratico e dunque incoraggia la partecipazione sociale lungo tutta la catena decisionale in modo da realizzare forme concrete di "democrazia partecipativa”;

Che l'Agenda europea sulle migrazioni, emanata il 13 maggio 2015, mediante Comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio europeo al Comitato Economico e sociale e al Comitato delle Regioni, (COM/2015/240) ha individuato nelle migrazioni che interessano i Paesi europei una priorità per le politiche dell'UE, ritenendo che le questioni sociali che emergono debbano essere affrontate in modo complessivo e che, non secondariamente, si debba evitare di

intervenire a compartimenti stagni. Ciò consentirebbe di elaborare politiche condivise in grado di abbracciare in maniera integrata e simultaneamente le molteplici dimensioni del fenomeno.

VISTA la Direttiva dell' UE (2000/43/CE) sulla parità di trattamento che vieta la discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica e il relativo strumento normativo interno di recepimento (D.Lgs.215/2003);

La Direttiva dell'UE (2000/78/CE) sulla parità di trattamento in materia di occupazione, che vieta la discriminazione, (in tale materia e nella formazione), fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e il relativo strumento normativo interno di recepimento (D.Lgs. 216/2003);

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, 2009/52/UE e il relativo strumento interno di recepimento (D.Lgs. 109/2012) che prevede sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi irregolarmente presenti sul territorio e che contiene altresì norme in tema di protezione sociale relative al "particolare sfruttamento" (inserite nel codice penale all'art. 603bis) che possono subire gli stessi migranti;

La Direttiva 2011/36/CE, nonché il relativo strumento normativo interno di recepimento,(D.Lgs. 24/2014), che definisce la necessità di elaborazione di un Piano Nazionale Antitratta, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (in sostituzione della Decisione-quadro del Consiglio europeo 2002/629/GAI);

La Direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e il relativo strumento interno di recepimento (D.Lgs.

251/2007);

La Direttiva 2011/95/UE e il relativo strumento interno di recepimento (D.Lgs. 18/2014);

La Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e il relativo strumento interno di recepimento, (D.Lgs. 25/2008), modificato dal DL 119/2014;

La Direttiva 2003/9/CE del Consiglio europeo del 27 gennaio 2003 che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri e lo strumento normativo interno di recepimento (D.Lgs. 40/2005);

Il novellato art. 117 della Costituzione che, pur riservando, a mente dell'art. 117 lett. m), alla competenza regolatoria esclusiva dello Stato la materia dell'immigrazione, in tema di fruizione di diritti civili e sociali limita alla competenza normativa statale solo "la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", che devono peraltro "essere garantiti su tutto il territorio dello Stato";

La previsione del novellato art. 117 della Costituzione che recita "la legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni";

VISTO il Testo Unico Immigrazione, D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998 ("Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") e modifiche successive

VISTA la Legge 328 del novembre 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che prevede forme integrate di collaborazione tra i diversi livelli istituzionali (nazionali, intermedi e locali) e le realtà organizzate sul territorio (terzo settore), al fine di concertare gli interventi territoriali, in particolare quelli in favore dei gruppi svantaggiati (compresi gli immigrati),

VISTA la L.R. n.13/2016 "Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini migranti e rifugiati;

VISTI i Programmi operativi nazionali (PON) 2014-2020 dei Fondi strutturali: Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e le articolazioni regionali (POR), in particolare nei sub-programmi attinenti all'occupazione sostenibile ed alla mobilità dei lavoratori, all'inclusione sociale ed al contrasto alla povertà, oltre che all'istruzione, alla formazione ed al rafforzamento della capacità istituzionale delle amministrazioni e della governance territoriale;

La Strategia nazionale per le Aree interne (2014-2020) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica che prevede, tra l'altro, interventi di ripopolamento delle zone collinari e montane, nelle quali si possono sperimentare insediamenti di lavoratori e lavoratrici stranieri occupati nel settore agro alimentare;

il Regolamento (EU) 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che stabilisce le linee generali del programma FAMI (Fondo per l'Asilo, l'Immigrazione e l'Integrazione per il periodo 2014- 2020), per promuovere la gestione efficiente dei flussi migratori e l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo nell'UE di un approccio comune;

RILEVATO che la presenza di stranieri nelle regioni meridionali in particolare a partire dall'ultimo decennio è andata aumentando numericamente ed è divenuta sempre più eterogenea, sia in termini socio-demografici che occupazionali ;

CONSIDERATO che la presenza di stranieri sta generando significative trasformazioni socio-demografiche caratterizzandosi almeno in parte quale sostitutiva della forza lavoro autoctona;

che tale situazione riguarda soprattutto le forze lavoro di natura stagionale e che determinano una mobilità interprovinciale ed interregionale a carattere rotatorio sulla base dei tempi delle diverse colture ;

DATO ATTO che tal mobilità determina problematiche comuni alle diverse aree territoriali di elevata complessità che coinvolgono l'housing , spesso carente dal punto di vista igienico sanitario e comporta forme di disagio e vulnerabilità sociale in un quadro generale di lavoro irregolare e di forme di sfruttamento talvolta persino para-schiavistico;

RILEVATO che per la loro posizione geografica le regioni del sud sono maggiormente interessate alla gestione dei flussi migratori irregolari , compresi quelli riguardanti i minori stranieri non accompagnati ;

che al fenomeno sopra descritto è correlabile un aumento della domanda diversificata di servizi dedicati alla integrazione ed all'inclusione sociale;

CONSIDERATO che già in passato le regioni Basilicata, Calabria, Puglia e Campania hanno proficuamente realizzato in partenariato progetti incentrati sulle tematiche concernenti la presenza straniera nei rispettivi territori, sull'incremento/rafforzamento delle reti locali di quanti a vario titolo intervengono nel settore e sul rafforzamento della capacity building individuale e istituzionale, dal titolo COM.IN 2.0-Competenze per l'integrazione;

che dall'esperienza congiuntamente maturata dal Progetto è emersa l'esigenza di continuare la collaborazione a livello interregionale finalizzata a:

- armonizzare alcune politiche mirate specificamente alla tematica migratoria;
- condividere programmi e politiche di intervento a gestione autonoma ma a

finalità convergenti;

- progettare interventi interregionali con riferimento a risorse finanziarie di competenza ministeriale;
- condividere strumenti di monitoraggio della presenza e della composizione quantitativa e qualitativa degli stranieri sui territori coinvolti;

RILEVATO che la collaborazione interregionale risulta in sintonia anche con le linee strategiche da attuare in materia di immigrazione, in particolare per quanto riguarda tematiche come il lavoro sfruttato in agricoltura e l'accoglienza;

RILEVATA l'importanza assunta dall'immigrazione nei territori delle cinque regioni del sud;

RITENUTO di dover pervenire ad un' intesa tra le Regioni Basilicata , Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per la collaborazione a livello interregionale in materia di immigrazione attraverso la stipula di apposito protocollo d'intesa;

di dover, pertanto, approvare lo schema di protocollo d'intesa allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale per il coordinamento e la gestione dei rapporti tra le Regioni partecipanti;

di dovere dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza di provvedere alla sottoscrizione del predetto protocollo d'intesa e di autorizzarlo ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso;

Su proposta del Presidente della Giunta

Ad unanimità di voti

D E L I B E R A

- di aderire all'intesa tra le Regioni Basilicata , Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per la collaborazione a livello interregionale in materia di immigrazione;
- di approvare lo schema di protocollo d'intesa allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale per il coordinamento e la gestione dei rapporti tra le Regioni partecipanti (Allegato A);
- di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza di provvedere alla sottoscrizione del predetto protocollo d'intesa e di autorizzarlo ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito ufficiale [www .basilicatanet.it](http://www.basilicatanet.it).

L'ISTRUTTORE

("[Inserire Nome e Cognome]")

IL RESPONSABILE P.O.


Dott.ssa Elvira Locantore

IL DIRIGENTE GENERALE


avv Vito Marsico

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:		
Tipologia atto	Scegliere un elemento.	
Pubblicazione allegati	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.	
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.		

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA

Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Puglia e Regione Sicilia in materia di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera.

PREMESSO CHE la presenza di stranieri nelle Regioni meridionali - in particolare a partire dall'ultimo decennio - è andata aumentando numericamente ed è divenuta sempre più eterogenea, sia in termini socio-demografici che occupazionali e sta generando significative trasformazioni socio demografiche, caratterizzandosi altresì come sostitutiva, almeno in parte, della forza lavoro autoctona poiché carente proprio in quei settori produttivi dove le medesime componenti straniere hanno ormai assunto una connotazione strutturale;

CHE al fenomeno sopra descritto è correlabile un aumento della domanda diversificata di servizi dedicati all'integrazione e all'inclusione sociale, quali: casa, salute, istruzione e formazione professionale, mediazione culturale, supporto a MSNA, sia in relazione a presenze temporanee, sia in relazione a presenze di lunga e lunghissima permanenza;

CHE nello specifico, le componenti di forza lavoro di origine straniera, soprattutto quelle che trovano occupazioni di natura stagionale, determinano una mobilità interprovinciale e interregionale a carattere rotatorio sulla base dei tempi diversi delle colture e delle produzioni e generano, per tali ragioni, problematiche comuni alle diverse aree territoriali;

RILEVATO CHE conseguentemente alla descritta mobilità si determinano alcune problematiche collaterali di alta complessità che coinvolgono *l'housing*, spesso carente

dal punto di vista igienico sanitario, che determinano il disagio e la vulnerabilità sociale, le forme di lavoro irregolare e di sfruttamento, talvolta persino para-schiavistico, che arrivano a configurare una vera e propria economia sommersa;

CONSIDERATO CHE le aree regionali di riferimento, come risulta da Studi e Ricerche nazionali (Dati CNEL) sono caratterizzate da bassi indici di integrazione socio-economica;

RITENUTO DI dover incrementare e rafforzare le reti locali di quanti a vario titolo intervengono nel settore e la *capacity building* individuale e istituzionale del COM.IN 2.0 - Competenze per l'integrazione;

DATO ATTO CHE dall'esperienza congiuntamente maturata dalle Regioni del mezzogiorno nel progetto di cui sopra è emersa l'esigenza di:

- continuare la collaborazione a livello interregionale per armonizzare alcune politiche mirate specificamente alla tematica migratoria e al contempo migliorare l'utilizzo delle risorse disponibili, nonché la qualità e la sostenibilità degli interventi in favore dell'inclusione sociale degli immigrati;
- approntare programmi e politiche di intervento condivisi - a gestione autonoma ma a finalità convergenti e dunque progettati in maniera coordinata anche nelle fasi di implementazione, allo scopo di operare in maniera sincretica, in relazione a tempi e modalità di svolgimento degli interventi previsti;
- effettuare un monitoraggio della presenza e della composizione quantitativa e qualitativa degli stranieri sui territori coinvolti;

CONSIDERATO CHE le Regioni-partners hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di

Integrazione - un "Accordo per la Programmazione e lo sviluppo di un sistema di interventi finalizzati a favorire l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti regolarmente presenti in Italia" che prevede il consolidamento della *governance* multi-livello, ovvero il potenziamento della cooperazione interistituzionale (Stato, Regioni ed Enti locali) e il rafforzamento delle partnership tra operatori pubblici, privati e del privato sociale;

RITENUTO di dover pervenire ad un' intesa tra le Regioni Basilicata , Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per un potenziamento la collaborazione a livello interregionale in materia di immigrazione attraverso la stipula di apposito protocollo d'intesa;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Regioni-partners firmatarie convengono quanto segue:

Art.1

(Oggetto e finalità dell'Accordo)

E' costituito un Coordinamento interregionale tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, al fine di:

- a. Programmare e realizzare in modo congiunto e coordinato interventi innovativi per l'incremento delle rispettive capacità istituzionali coinvolgendo gli *stakeholders* territoriali;
- b. Rafforzare il lavoro di rete territoriale regionale e interregionale e dunque le pratiche (condivise) di *governance*;
- c. Aumentare i livelli di diffusione delle conoscenze attinenti alle problematiche concernenti l'immigrazione e ai benefici, attuali e potenziali, che apporta all'economia regionale e nazionale;
- d. Migliorare gli interventi di inclusione socio-lavorativa degli immigrati in riferimento alle politiche ed agli interventi previste negli Assi con i quali è articolato l'Accordo di Programma (sopra citato) e sviluppare un approccio strategico e un razionale utilizzo delle risorse esistenti;
- e. Diffondere e scambiare le buone pratiche di intervento coordinato anche con altre Regioni italiane e con altre regioni UE ed extra UE;

Art.2

(Attività del Coordinamento)

Le Regioni firmatarie concordano congiuntamente che tra le misure da intraprendere, sulla base del presente Accordo, sono da ricomprendersi:

- La costituzione e il consolidamento di strumenti per il monitoraggio del fenomeno migratorio e la valutazione del suo andamento e delle politiche di intervento realizzate;
- La co-progettazione di politiche e di interventi da attivare nei diversi territori, con particolare riferimento alle linee di azione e priorità previste dal richiamato Accordo di Programma;
- La realizzazione di Studi e Ricerche, in forma singola o congiunta, nonché di Seminari formativi/informativi, scambi di esperienze e buone prassi interregionali e transnazionali, visite di studio nei territori a maggior problematicità e criticità

sociale;

Art. 3

(Governance operativa)

Il Coordinamento opera attraverso un Comitato di Pilotaggio costituito da Dirigenti e/o funzionari competenti per materia, rappresentanti di ogni Amministrazione partecipante, ed eventuali esperti con diverse e conclamate competenze nella materia;

In prima istanza le Regioni firmatarie si impegnano allo sviluppo comune delle azioni di cui agli Accordi sottoscritti singolarmente con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel dicembre 2014.

Art 4

(Durata e validità)

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha validità fino alla durata della Programmazione 2014-2020.

Art 5

(Oneri finanziari)

Il Presente Accordo non comporterà oneri finanziari aggiuntivi per le Regioni firmatarie a valere sui singoli Bilanci regionali.

Per la Regione Basilicata

Per la Regione Calabria

Per la Regione Campania

Per la Regione Puglia

Per la Regione Sicilia



Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Wolc

IL PRESIDENTE

[Signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data

11.06.2018

al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Signature]

